

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Doc. CXXXI

n. 3

## RELAZIONE

SULLO STATO DI ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE  
SULLE ARMI CHIMICHE E SUGLI ADEMPIMENTI  
EFFETTUATI DALL'ITALIA

(Anno 2020)

*(Articolo 9, comma 2, lettera c), della legge 18 novembre 1995, n. 496)*

**Presentata dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale**

(DI MAIO)

---

**Comunicata alla Presidenza il 31 marzo 2021**

---

PAGINA BIANCA



*Ministero degli Affari Esteri  
e della Cooperazione Internazionale*

**Relazione sullo stato di esecuzione  
della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo,  
produzione, immagazzinaggio ed uso  
delle armi chimiche e sulla loro distruzione  
e sugli adempimenti effettuati  
nel 2019**

*(Legge 4 aprile 1997, n. 93, Articolo 6)*



Roma, febbraio 2021



## Premessa

La Convenzione di Parigi sulla Proibizione dello Sviluppo, Produzione, Immagazzinaggio ed Uso delle Armi Chimiche e sulla loro Distruzione (di seguito la Convenzione) costituisce uno dei principali pilastri su cui si basa il regime multilaterale di disarmo e non proliferazione delle armi di distruzione di massa.

La Convenzione, aperta alla firma a Parigi il 13 gennaio 1993 – dopo molti anni di intensi negoziati presso la Conferenza del Disarmo di Ginevra – è stata firmata da 130 Stati subito dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed è entrata in vigore il 29 aprile 1997. Attualmente, ha raggiunto le 193 adesioni e rappresenta lo strumento più completo finora messo in atto nel campo del disarmo, in quanto proibisce un'intera categoria di armi di distruzione di massa ed ha istituito un'organizzazione a carattere permanente che vigila sulla sua applicazione - l'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche (di seguito OPAC) - con sede a L'Aja. L'OPAC ha il mandato di perseguire gli obiettivi e gli scopi della Convenzione, compresa l'attuazione di un sistema di verifiche assai perfezionate ed intrusive nel territorio di tutti gli Stati Parte.

Ratificando la Convenzione, gli Stati Parte si sono impegnati a distruggere le armi chimiche eventualmente presenti sul loro territorio (disarmo), a non detenere, sviluppare o fabbricarne di nuove, a non ricorrere al loro utilizzo per nessun motivo, nemmeno a titolo di rappresaglia a seguito di un attacco con l'impiego di tali armi. Gli Stati Parte si sono altresì impegnati ad accogliere e facilitare sul proprio territorio le ispezioni dell'OPAC volte a verificare la distruzione degli arsenali esistenti, nonché a sottoporre le proprie industrie chimiche a periodici controlli, con lo scopo di accertare che prodotti chimici pericolosi – largamente utilizzati anche per usi civili consentiti – non siano impiegati per la produzione di nuove armi chimiche (non proliferazione).

La legge di ratifica n. 496 del 18 novembre 1995 – integrata dalla legge n. 93 del 4 aprile 1997, e dal DPR n. 298 del 16 luglio 1997 – ha istituito presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale l'Autorità Nazionale incaricata di curare i rapporti con l'OPAC e con gli altri Stati Parte, nonché di sovrintendere e coordinare le complesse misure di applicazione della Convenzione sul territorio nazionale.

La presente relazione annuale, resa ai sensi dell'articolo 6 della Legge n. 93 del 4 aprile 1997, è pertanto rivolta a presentare al Parlamento lo stato di esecuzione della Convenzione e gli adempimenti effettuati nel corso del 2020.

Roma, febbraio 2021

IL CAPO DELL'AUTORITÀ NAZIONALE  
Consigliere d'Ambasciata Valerio Negro

**INDICE**

<b>Premessa</b>	2
<b>Indice</b>	3
<b>1. La Convenzione di Parigi</b>	5
a. Introduzione	5
b. La situazione delle ratifiche	5
c. L'universalità	5
<b>2. L'Organizzazione sulla Proibizione delle Armi Chimiche</b>	6
a. Compiti e struttura	6
b. Attività ispettive	6
c. Misure di assistenza e protezione	7
d. Promozione dello sviluppo economico e tecnologico	7
<b>3. Le misure di attuazione della Convenzione nel 2020</b>	8
a. La Conferenza degli Stati Parte	8
b. Il Consiglio Esecutivo: sessioni ordinarie e straordinarie	8
c. Il Segretariato Tecnico e l'attività ispettiva nel 2020	9
d. Obbligo di dichiarazione dei trasferimenti di prodotti chimici	10
e. Misure di assistenza e protezione dell'OPAC	10
f. Misure sull'attuazione della Convenzione negli Stati Parte	11
g. Misure per lo sviluppo economico e tecnologico	11
h. Misure per la sicurezza chimica	11
i. Contributo OPAC nella lotta al terrorismo e alla non proliferazione	11
m. Relazioni esterne	11
n. Attività del Comitato Scientifico Consultivo dell'OPAC (SAB)	11
o. Commissione per la Protezione della Riservatezza	12
<b>4. Le misure di attuazione della Convenzione in Italia</b>	12
a. L'Autorità Nazionale	12
1) Norme istitutive e compiti	12
2) Attività di rilievo dell'Autorità Nazionale nel 2020	13
3) La presenza italiana nel Segretariato Tecnico	15
4) Conferenze e seminari internazionali	15
5) Conferenze e seminari nazionali	15
6) Partecipazione nazionale ai <i>proficiency test</i> dell'OPAC	16
7) Risorse finanziarie per l'attuazione della Convenzione	16
b. Il Comitato Consultivo	16
73° Comitato Consultivo per l'Attuazione della Convenzione sulla Proibizione delle Armi Chimiche	17
c. Assistenza e protezione	17
<b>5 LE QUESTIONI APERTE IN AMBITO OPAC</b>	18
<b>6. Attività nazionali di rilievo nel 2021</b>	18
<b>7. Conclusioni</b>	19

<b><u>ALLEGATI:</u></b>	20
A: La Convenzione sulla Proibizione delle Armi Chimiche. Sintesi.	21
B: Stati Parte	23
C: Stati Firmatari	25
D: Stati non Firmatari	26
E: Compiti e struttura dell'Ufficio dell'Autorità Nazionale	27
F: Il Segretariato Tecnico dell'OPAC	29

## **1. La Convenzione di Parigi**

### **a. Introduzione**

Già nel 1874 la Convenzione di Bruxelles aveva bandito l'uso dei gas velenosi e delle armi che provocano sofferenze non necessarie, mentre pochi anni dopo - nel 1899 - gli Stati firmatari della Convenzione dell'Aja si erano impegnati a non impiegare proiettili in grado di diffondere gas asfissianti. Ciò nonostante, le armi chimiche sono state impiegate su larga scala durante la Prima Guerra Mondiale, causando novantamila decessi e più di un milione di feriti. Dopo la fine del conflitto, il Protocollo di Ginevra del 1925 ha proibito "l'uso in guerra di gas asfissianti, tossici o simili, nonché di tutti i liquidi, materiali o procedimenti analoghi", lasciando tuttavia aperta la possibilità di fare ricorso alle armi chimiche a titolo di ritorsione, nonché la possibilità di produrre/trasferire armi chimiche e condurre attività di ricerca e sviluppo.

La Convenzione di Parigi del 1993, entrata in vigore il 29 aprile 1997, ha sancito definitivamente il divieto assoluto di sviluppare, produrre, o diversamente acquisire, immagazzinare o detenere armi chimiche o trasferire, direttamente o indirettamente, armi chimiche a chiunque ed utilizzare armi chimiche in qualunque circostanza, prescrivendo la loro completa eliminazione. Il testo finale della Convenzione, maturato nel clima di distensione nei rapporti Est-Ovest, ha rappresentato un indubbio progresso poiché, per la prima volta, è stata bandita universalmente un'intera categoria di armi di distruzione di massa ed è stato contestualmente introdotto un accurato regime di controllo e verifiche esercitati da un organismo internazionale permanente, vera novità per i trattati di disarmo e non proliferazione.

La Convenzione (Sintesi in Allegato A) impone obblighi assai restrittivi agli Stati Parte, con il duplice obiettivo di assicurare la distruzione degli arsenali chimici esistenti entro una data limite, attualmente prevista al 2023 (disarmo), ed evitare, tramite appositi controlli internazionali, che i processi chimici industriali possano essere sfruttati in modo improprio per lo sviluppo di armi chimiche (non proliferazione). Per garantire l'attuazione degli obblighi in questione, la Convenzione stabilisce misure di verifica, tra cui le ispezioni internazionali condotte dall'OPAC, impone limiti nel trasferimento a Stati non Parte di alcuni prodotti chimici e richiede agli Stati Parte di adottare una legislazione nazionale di attuazione, comprese sanzioni specifiche nei casi di violazione.

Negli ultimi anni, a fronte della progressiva distruzione degli stock esistenti, del riemergere di casi di uso di armi chimiche e di minacce di natura transnazionale, quali il possibile ricorso ad armi di distruzione di massa per scopi terroristici, l'OPAC ha continuato a rafforzare il proprio ruolo in chiave di non proliferazione.

### **b. La situazione delle ratifiche**

La Convenzione, al 31 dicembre 2020, ha raggiunto le 193 adesioni, tra cui tutti gli Stati dell'Unione Europea (Allegato B). Quattro Stati non sono ancora parte della Convenzione: Israele l'ha firmata ma non ratificata (Allegato C), mentre Corea del Nord, Egitto e Sud-Sudan non hanno mai firmato (Allegato D). L'Italia, già firmataria della Convenzione nel 1993, l'ha ratificata con Legge 18 novembre 1995 n. 496, successivamente integrata dalla Legge 4 aprile 1997 n. 93 e dal regolamento DPR 289 del 16 luglio 1997.

### **c. L'universalità**

Il conseguimento dell'universalità della Convenzione costituisce uno degli obiettivi prioritari dell'OPAC. L'aderenza universale ai principi della Convenzione consentirebbe la messa al bando totale delle armi chimiche, promuovendo ulteriormente la collaborazione internazionale nello sviluppo della chimica per scopi pacifici. L'adesione alla Convenzione consente, infatti, di beneficiare della circolazione dei prodotti chimici, delle attrezzature e delle informazioni tecnico-scientifiche del settore (Articolo XI), nonché di avvalersi dell'assistenza e protezione dell'OPAC in caso di necessità e di emergenza (Articolo X).

## 2. L'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche (OPAC)

### a. Compiti e struttura

La Convenzione ha istituito l'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche, con sede all'Aja, in cui sono rappresentati tutti gli Stati Parte. L'OPAC si occupa di: a) sovrintendere all'attuazione dei principali obiettivi della Convenzione (disarmo e non proliferazione); b) promuovere la cooperazione internazionale; c) fornire assistenza e protezione a tutti gli Stati Parte vittime di minacce o di aggressioni con armi chimiche.

Per il raggiungimento di tali obiettivi, l'azione dell'OPAC è indirizzata dalla **Conferenza degli Stati Parte (CSP)**, che si riunisce una volta all'anno per adottare le decisioni previamente discusse dal Consiglio Esecutivo. Il **Consiglio Esecutivo (CE)** è il principale organo di governo dell'OPAC, a composizione ristretta. Ne fanno infatti parte 41 Stati membri votanti – tra cui l'Italia, rieletta nel 2020 per un ulteriore biennio - scelti attraverso un criterio di turnazione "regionale". Il Gruppo Occidentale, di cui fa parte l'Italia, ha a disposizione dieci seggi, dei quali cinque sono attribuiti agli Stati sulla base dell'ampiezza e della rilevanza dell'industria chimica nazionale. Il Consiglio Esecutivo si riunisce con periodicità trimestrale o, ove necessario, in sessioni straordinarie e prepara le proposte da sottoporre all'approvazione della Conferenza. Alla data del 31 dicembre 2020 erano stati convocati 95 Consigli Esecutivi "ordinari".

Gli organi decisionali dell'OPAC (Conferenza degli Stati Parte e Consiglio Esecutivo) si avvalgono di un **Segretariato Tecnico (ST)**, istituito su base permanente e presieduto da un **Direttore Generale (DG)**, l'Ambasciatore spagnolo Fernando Arias, in carica dal 25 luglio 2018), coadiuvato da alcuni Organi Sussidiari specializzati: il Comitato per le violazioni della Riservatezza delle informazioni, il Comitato Scientifico Consultivo (SAB), il Comitato per le Questioni Amministrative e Finanziarie (ABAF) e il Comitato per le questioni di Formazione e Outreach (ABEO).

### b. Attività ispettive

La Convenzione attribuisce all'OPAC la facoltà di condurre verifiche nel territorio degli Stati Parte al fine di accertare il rispetto degli obblighi in essa previsti, sia sotto il profilo del disarmo (distruzione delle armi chimiche) sia sotto quello della non proliferazione (non diversione degli impianti e dei processi produttivi a livello industriale). Le ispezioni, condotte dall'OPAC con proprio personale nel territorio degli Stati Parte, si suddividono in due tipologie: le ispezioni "di routine", effettuate in base alle dichiarazioni rese dagli Stati, e le ispezioni "su sfida", su richiesta di un altro Stato Parte.

#### 1) Le ispezioni "di routine"

Le ispezioni di routine hanno una duplice natura. Possono verificare sia la distruzione delle armi chimiche o il loro stoccaggio in attesa della distruzione, sia l'attività delle industrie chimiche che producono o trattano sostanze tossiche o precursori specificamente indicati nella Convenzione e che trovano largo impiego in ambito commerciale.

Le ispezioni alle industrie possono essere notificate con un preavviso non inferiore alle 24 ore, rispetto all'arrivo degli ispettori internazionali. Questi sono ricevuti al "punto di ingresso" sul territorio dello Stato Parte soggetto ad ispezione da un nucleo di scorta dell'Autorità Nazionale, incaricato di accompagnarli durante tutta la permanenza sul territorio nazionale e di assistere a tutte le attività ispettive. A conclusione dell'ispezione gli ispettori



compilano un “Rapporto preliminare di ispezione” che, prima di essere diramato e diventare Rapporto Finale, viene approvato dal Direttore Generale dell’OPAC.

## 2) Le ispezioni su sfida

In caso di fondati sospetti su attività non consentite dalla Convenzione, ogni Stato Parte ha la facoltà di chiedere all’Organizzazione di effettuare un’ispezione su sfida (*challenge inspection*) nel territorio di un altro Stato Parte per pretese violazioni della Convenzione. Le procedure per l’attuazione e l’organizzazione di tali ispezioni sono dettagliate dalla Convenzione stessa. In caso di accertate violazioni, la Conferenza può decidere di intraprendere le misure atte a porvi rimedio oppure, in casi di particolare gravità, può rivolgersi alle Nazioni Unite.

Fino ad oggi, l’Organizzazione non ha mai ricevuto richieste di ispezioni su sfida. Tuttavia, il Segretariato Tecnico ed alcuni Stati Parte continuano ad effettuare esercitazioni e simulazioni per garantire la preparazione del personale e la predisposizione delle relative procedure in caso di necessità.

## 3) L’accordo OPAC-ONU

Gli Stati che non hanno ancora aderito alla Convenzione non possono essere ispezionati dall’OPAC. L’Organizzazione, tuttavia, può mettere le sue risorse a disposizione delle Nazioni Unite qualora queste ne facciano richiesta, come previsto dalla stessa Convenzione e dall’Accordo di cooperazione tra OPAC e ONU. Nel 2012, il Segretario Generale dell’ONU e il Direttore Generale dell’OPAC hanno firmato un documento integrativo dell’Accordo di cooperazione per meglio specificare le forme di assistenza che potrebbero essere richieste all’OPAC da parte dell’ONU, in caso di presunto uso di armi chimiche in uno Stato non Parte o nel territorio non controllato da uno Stato Parte della Convenzione. In particolare, è stata prevista la possibilità che personale OPAC partecipi, su mandato ONU, alle attività ispettive organizzate dalle Nazioni Unite, con il compito di svolgere attività di accertamento dei fatti (*fact-finding missions*).

### **c. Misure di assistenza e protezione**

In base all’Articolo X della Convenzione, gli Stati Parte sono incoraggiati a sviluppare programmi di protezione da armi chimiche, ricorrendo ove necessario anche al supporto dell’OPAC.

Nel caso di attacco con impiego di armi chimiche, l’OPAC può essere chiamata a fornire o coordinare misure di assistenza tecnica e a mettere a disposizione mezzi di protezione, decontaminazione ed assistenza sanitaria. Gli Stati Parte sono tenuti a mettere a disposizione dell’Organizzazione le necessarie risorse tecniche, nonché ad assicurare un costante scambio di informazioni sulle attività di protezione.

La Convenzione invita inoltre tutti gli Stati Parte a contribuire con propri finanziamenti ad un fondo di assistenza, a stipulare accordi bilaterali per la fornitura di assistenza su richiesta oppure ad impegnarsi ad assicurare, quando necessario, un adeguato supporto di personale sanitario o di altri mezzi di protezione e di cura. Annualmente l’OPAC richiede agli Stati Parte di aggiornare tutte le attività che vengono svolte nel campo della Difesa chimica fornendo una serie di dati specifici.

### **d. Promozione dello sviluppo economico e tecnologico**

La Convenzione si prefigge di promuovere lo sviluppo nel settore della chimica e, in base all’Articolo XI, gli Stati Parte sono tenuti ad evitare restrizioni che ostacolano o impediscano il commercio e la promozione di conoscenza scientifica e tecnologica per gli usi non proibiti dalla

Convenzione stessa. L'OPAC promuove la cooperazione internazionale nel settore chimico, finanziando programmi di ricerca e di formazione professionale nei Paesi in via di sviluppo.

### **3. Le misure di attuazione della Convenzione nel 2020**

#### **a. La Conferenza degli Stati Parte**

La Conferenza degli Stati Parte, che riunisce (salvo convocazioni di Sessioni Speciali) una volta all'anno tutti gli Stati membri dell'Organizzazione, è l'organo principale dell'OPAC, chiamato ad occuparsi di ogni questione che rientri nell'ambito della Convenzione, ivi incluse quelle relative ai poteri e alle funzioni del Consiglio Esecutivo e del Segretariato Tecnico. La Conferenza emette raccomandazioni e adotta decisioni sulle questioni sollevate dagli Stati Parte o sulla base delle raccomandazioni del Consiglio Esecutivo.

#### **25ª Conferenza degli Stati Parte, 30 novembre -01 dicembre 2020**

A causa delle restrizioni dovute alla pandemia Covid-19, Il Direttore Generale ha pianificato lo svolgimento della 25ª Conferenza degli Stati Parte in due sessioni. La prima sessione si è svolta a L'Aja dal 30 novembre al 1º dicembre 2020, con la partecipazione di 155 Stati Parte (SP) su 193 totali. I lavori della Conferenza hanno confermato la polarizzazione e le divergenze in seno all'Organizzazione sulle note questioni siriane, in particolare sulle perduranti lacune ed incongruenze della dichiarazione iniziale siriana, sulla questione dell'attribuzione delle responsabilità dell'uso di armi chimiche in Siria (ruolo del team di attribuzione e ricorso al bilancio ordinario per finanziarne l'attività) e sulle conclusioni dei rapporti della missione di accertamento dei fatti, consentendo l'approvazione del Bilancio 2021 solo con il ricorso al voto. La seconda sessione è prevista svolgersi alla fine di aprile 2021.

#### **b. Il Consiglio Esecutivo: sessioni ordinarie e sessioni straordinarie**

Il Consiglio Esecutivo (CE) è composto da 41 Stati Membri con diritto di voto, eletti ogni due anni dalla Conferenza degli Stati Parte in base alla distribuzione geografica e all'importanza dell'industria chimica. Il Consiglio costituisce l'organo esecutivo dell'Organizzazione ed è responsabile di fronte alla Conferenza degli Stati Parte. Agisce sulla base dei poteri e delle funzioni attribuiti dalla Convenzione e svolge le funzioni che gli sono delegate dalla Conferenza, agendo in conformità alle raccomandazioni, decisioni e direttive della Conferenza ed assicurandone l'attuazione con continuità e adeguatezza. Il Consiglio prepara la proposta di bilancio, riferisce sulle sue attività, prepara l'agenda della Conferenza. Promuove inoltre l'attuazione della Convenzione, può negoziare accordi con Stati Parte e organizzazioni internazionali per conto dell'OPAC, riferisce alla Conferenza sui casi di violazione della Convenzione. In casi di particolare gravità e urgenza può adire direttamente l'Assemblea Generale o il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Uno Stato Parte può richiedere di convocare direttamente le sessioni straordinarie. Nel corso del 2020 si sono tenute all'Aja tre sessioni "ordinarie" (93ma, 94ma e 95ma).

#### **93ma sessione del Consiglio Esecutivo, 10-12 marzo 2020.**

I lavori della 93ma sessione del Consiglio Esecutivo dell'OPAC, svoltisi dal 10 al 12 marzo, hanno confermato la polarizzazione in seno a questo organo esecutivo sulle questioni legate alla Siria, tra cui le incongruenze della dichiarazione iniziale siriana, la legittimità del team di attribuzione (IIT) e le conclusioni dei rapporti della missione di accertamento dei fatti (FFM), nonché sulla questione dell'uso di agenti chimici incapacitanti per il mantenimento dell'ordine pubblico e il rischio connesso ad una loro proliferazione. Il dibattito generale, aperto dall'intervento del Direttore

Generale, si è altresì incentrato sui progressi ottenuti nei vari campi da parte del Segretariato Tecnico, in particolare sull'importanza del ruolo del nuovo Centro per la Chimica e la Tecnologia nonché sulle sfide che l'OPAC dovrà affrontare nel prossimo futuro (nuove tecnologie e terrorismo). Nel corso della sessione sono state effettuate dal Segretariato le presentazioni relative alle attività di distruzione degli stock di armi chimiche (restanti armi chimiche dell'arsenale USA; armi chimiche abbandonate e vecchie armi chimiche). A tal riguardo, l'Italia ha presentato il consueto annuale rapporto su base volontaria sullo stato della distruzione delle vecchie armi chimiche. Diversamente dal passato, la 93ma sessione, l'ultima sotto presidenza italiana, si è conclusa con l'adozione del rapporto finale. Al termine dei lavori la Presidenza italiana ha ricevuto numerosi apprezzamenti e attestati di stima per l'efficacia e l'imparzialità della conduzione dei lavori.

#### **94ma sessione del Consiglio Esecutivo, 7-9 luglio 2020.**

La 94ma sessione, svoltasi dal 7 al 9 luglio, si è contraddistinta per l'adozione con il ricorso al voto di una decisione di condanna della Siria per il possesso e l'uso di armi chimiche, in particolare di sarin e cloro avvenuto a Ltamenah a fine marzo del 2017. L'Italia ha contribuito alla preparazione e stesura del progetto di decisione, presentato formalmente dalla Francia e sponsorizzato da 40 Stati Parte. Con questa decisione, la prima del suo genere dall'entrata in vigore della Convenzione, si chiede alle Autorità Siriane di cessare immediatamente qualsiasi uso di armi chimiche e di cooperare pienamente con il Segretariato Tecnico dell'OPAC, in conformità con quanto stabilito dalle pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

#### **95ma sessione del Consiglio Esecutivo, 6-9 ottobre 2020.**

La 95ma sessione, svoltasi dal 6 al 9 ottobre, ha adottato con il ricorso al voto un certo numero di decisioni d'importanza per l'Organizzazione e per la Conferenza degli Stati Parte (budget 2021, estensione dei fondi speciali 2020 anche per il 2021 ed elezione del nuovo membro USA all'ABAF). Il dibattito si è poi incentrato sulle note questioni siriane confermando, anche questa volta, la polarizzazione degli opposti schieramenti, anche sulle altre questioni di rilievo. A tal riguardo, nonostante il voto contrario di Russia, Iran e Cina, è stata adottata la decisione di raccomandare l'adozione del budget 2021 alla 25ma Conferenza degli Stati Parte.

### **c. Il Segretariato Tecnico e l'attività ispettiva nel 2020**

Il Segretariato Tecnico è responsabile per l'attuazione degli aspetti operativi della Convenzione, per la preparazione delle proposte di bilancio e dei rapporti per Consiglio Esecutivo e Conferenza degli Stati Parte. Cura, inoltre, i rapporti con gli Stati Parte, ne raccoglie le dichiarazioni e gestisce il complesso sistema delle ispezioni sul loro territorio.

Al dicembre 2020, il Segretariato Tecnico (vedasi All. F) era composto da 413 unità di cui 110 impiegate come Ispettori, come stabilito dalla 19ª Conferenza degli Stati Parte. Gli ispettori dell'OPAC sono regolarmente addestrati tramite corsi ed esercitazioni per lo svolgimento sia di ispezioni di routine, sia di ispezioni su sfida e di indagini sul presunto uso di armi chimiche.

Dall'inizio della sua attività al 31 dicembre 2020 (ultimo dato disponibile) il Segretariato Tecnico ha effettuato 7605 ispezioni a siti industriali in 86 Stati Parte. Nel 2020 sono risultate ispezionabili 4.885 strutture industriali. Nel corso del 2020, il Segretariato Tecnico ha potuto effettuare solo 82 delle 241 ispezioni programmate ai siti industriali per via delle restrizioni imposte dalla pandemia di Covid-19.

Nel lungo periodo, gli impianti di tabella 1 sono ispezionati mediamente ogni anno; gli impianti di tabella 2 almeno 3 volte in 10 anni; gli impianti di tabella 3 in genere ogni 6 anni. Tra gli impianti della chimica organica (*Other Chemical Production Facilities*), quelli finora ispezionati sono proporzionalmente un numero esiguo rispetto alla totalità.

Le ispezioni vengono programmate in base ad una selezione focalizzata essenzialmente sul fattore di rischio, ma che tiene conto anche della distribuzione geografica (con tetti massimi per ogni Stato parte).

I laboratori certificati in grado di eseguire analisi “*off-site*” dei campioni prelevati durante le ispezioni o per le indagini sull’uso presunto di armi chimiche erano, nel 2020, 21 per il campionamento ambientale (*environmental*) e 18 per quello biologico (*biomedical*).

Per quanto riguarda, invece, le ispezioni su sfida (*challenge inspections*) – vedi supra, Capitolo 2, paragrafo b.2 - il Segretariato Tecnico ha continuato ad organizzare periodicamente esercitazioni per verificare il grado di preparazione del proprio personale.

#### **e. Obbligo di dichiarazione dei trasferimenti di prodotti chimici**

La Convenzione obbliga gli Stati Parte a dichiarare ogni anno quantità e tipologia di alcuni composti chimici specificamente elencati che transitano in altri Stati Parte oppure in Stati non Parte. Detti composti sono suddivisi in tre tabelle: la Tabella 1, a cui afferiscono i composti chimici e i relativi precursori di quelle sostanze che trovano un utilizzo unicamente come armi chimiche; nelle Tabelle 2 e 3 sono raccolte le sostanze ed i loro precursori che hanno, invece, anche un possibile impiego a livello industriale. Tali dichiarazioni mirano a consentire all’OPAC di individuare eventuali transiti illeciti destinati a scopi non consentiti dalla Convenzione.

Il trasferimento di prodotti di Tabella 1 è sempre vietato (salvo entro soglie minimali specificamente definite verso gli Stati Parte). Il trasferimento di prodotti delle Tabelle 2 e 3 a Stati Parte deve essere dichiarato. Il trasferimento di prodotti di Tabella 2 a Stati non Parte è vietato, mentre per quello di prodotti di Tabella 3 si prevede che lo Stato non Parte destinatario fornisca appropriate garanzie tramite l’emissione di un “*End-user Certificate*”.

Il Direttore Generale ha rilevato che i dati disponibili a livello globale contengono discrepanze nel 70% dei casi per quanto attiene i trasferimenti di sostanze delle Tabelle 2 e 3. Per tale ragione, il Segretariato Tecnico richiede normalmente agli Stati Parte di effettuare un controllo a livello bilaterale e di trasmettere successivamente all’Organizzazione i dati corretti. Le discrepanze in questione sono ascrivibili nella maggior parte dei casi a differenti metodologie di raccolta dei dati, alle diverse legislazioni nazionali, nonché ai numeri di identificazione dei prodotti (CAS), che a volte si riferiscono alla categoria di riferimento e non al prodotto stesso. Al fine di migliorare l’efficacia delle dichiarazioni, il Segretariato Tecnico provvede costantemente alla revisione del catalogo dei prodotti interessati e dei relativi numeri di CAS.

#### **f. Misure di assistenza e protezione dell’OPAC**

In base all’Articolo X della Convenzione, gli Stati Parte possono avvalersi dell’assistenza e protezione dell’Organizzazione qualora ritengano di essere stati o di poter essere vittime di attacchi con armi chimiche, attingendo alle risorse e ai contributi messi a disposizione dagli altri Stati Parte per i casi di emergenza. A novembre 2020 (termine per la consegna delle dichiarazioni di offerta), il Segretariato Tecnico ha raccolto in totale 1.567.950 Euro per il Fondo Volontario di Assistenza.

L’Articolo X prevede inoltre che gli Stati Parte comunichino all’OPAC informazioni sui programmi nazionali di protezione e sui mezzi che sono in grado di mettere a disposizione su richiesta in caso di emergenza (l’Italia, anche nel 2020, ha messo a disposizione *asset* specialistici NBCR e materiale per la protezione individuale).

Nel 2020, il Segretariato Tecnico ha organizzato corsi di assistenza e protezione, principalmente in modalità webinar, a favore di determinati gruppi regionali (in particolare per i Paesi africani e per i Paesi del GRULAC). Inoltre, si segnala che l’Autorità Nazionale, di concerto con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco Difesa Civile, ha predisposto un corso di assistenza e protezione per primi soccorritori svoltosi dal 3 al 7 febbraio 2020, riscuotendo un notevole apprezzamento sia dai partecipanti, sia dal personale OPAC giunto in supporto all’attività. Quest’ultimo addestramento ha consentito di completare l’iter necessario per includere i Centri di Addestramento Specialistici tra i Centri di addestramento dell’OPAC per poter offrire in futuro

corsi di assistenza e protezione a favore degli Stati Parte della Convenzione. I Centri addestrativi segnalati sono: il centro polifunzionale del Policlinico *Agostino Gemelli*, l'Istituto Superiore Antincendi e la Scuola di Formazione Operativa dei Vigili del Fuoco. Tali attività hanno permesso di consolidare ulteriormente la cooperazione in ambito addestrativo tra l'Italia e l'OPAC.

#### **g. Misure sull'attuazione della Convenzione negli Stati Parte**

Il Segretariato Tecnico, per via delle restrizioni imposte dalla pandemia Covid-19, ha organizzato in modalità webinar diversi corsi, eventi ed attività per continuare a promuovere, anche nel 2020, l'attuazione della Convenzione negli Stati Parte (art. VII).

#### **h. Misure per lo sviluppo economico e tecnologico**

Nel 2020 – nel quadro delle attività di assistenza a favore dei Paesi in via di Sviluppo (PVS) previste dall'art. XI della Convenzione – non si è svolta, a causa dell'emergenza sanitaria, la consueta edizione dell'*Associate Programme*, che mira a facilitare lo scambio di informazioni scientifiche e tecnologiche tra gli Stati Parte sullo sviluppo e l'applicazione della chimica per scopi consentiti dalla Convenzione. I partecipanti al programma, provenienti dai PVS, svolgono una serie di corsi nella sede dell'Organizzazione e presso strutture universitarie, prima del “segmento industriale”, che prevede un tirocinio da svolgersi presso le industrie chimiche dei Paesi più avanzati. L'Italia ha sostenuto regolarmente in passato l'*Associate Programme*, mettendo generalmente a disposizione due aziende chimiche italiane che ospitavano solitamente quattro candidati del Programma provenienti dai PVS.

#### **i. Misure per la sicurezza chimica**

Il Segretariato Tecnico ha organizzato una sola attività virtuale a favore della sicurezza chimica, il 1° luglio 2020. In tale occasione sono state affrontate varie questioni, tra cui la necessità di adattare, alla luce delle nuove normative sanitarie, le procedure in materia di sicurezza con l'obiettivo di mantenere alto il livello di guardia all'interno delle industrie chimiche per via della ridotta presenza di personale addetto, di garantire il distanziamento sociale al fine di prevenire focolai di Covid-19 e raccogliere proposte su come condurre le attività ispettive in sicurezza.

#### **I. Contributo OPAC nella lotta al terrorismo e alla non proliferazione**

Nel 2020 sono proseguiti i lavori dell'*Open-Ended Working Group* (OEWG) sul Terrorismo, istituito nel 2001. In particolare, i lavori svolti nel marzo 2020 si sono concentrati sul rafforzamento del quadro normativo internazionale nel contrasto del terrorismo chimico e sulle attività di monitoraggio e risposta a questi incidenti, nonché sulle capacità di analisi del Segretariato Tecnico attraverso la “sala situazioni”. Il Segretariato Tecnico dell'OPAC, dal canto suo, ha continuato la collaborazione in materia nell'ambito della *Counter Terrorism Implementation Task Force* dell'ONU.

#### **m. Relazioni esterne**

Nel corso del 2020 il Direttore Generale, per via delle limitazioni imposte dalla pandemia Covid-19, ha visitato solo la Spagna.

#### **n. Attività del Comitato Scientifico Consultivo dell'OPAC (SAB)**

Il Comitato Scientifico dell'OPAC (SAB), costituito da 25 scienziati indipendenti scelti dal Direttore Generale tra i candidati proposti dagli Stati Parte, ha il compito di fornire pareri su questioni scientifiche e tecnologiche attinenti l'attuazione della Convenzione. Nel corso del 2020

il SAB si è riunito in modalità virtuale dall'1° al 2 settembre e dal 10 al 12 novembre per discutere le nuove tecnologie da applicare nel regime di verifica dell'OPAC, le procedure e tecniche per l'identificazione degli intossicati da cloro e carbammati e come ampliare ulteriormente la capacità di analisi dei laboratori designati.

#### **o. Commissione per la Protezione della Riservatezza**

La Convenzione prevede che la Conferenza si avvalga, come organo sussidiario, di una Commissione - costituita da 20 membri - per i casi di violazione della Riservatezza che coinvolgano gli Stati Parte e l'Organizzazione. Finora sono state riscontrate solo violazioni di minor entità, risolte senza il ricorso alla Commissione, che tuttavia si riunisce ogni anno, perfeziona le sue regole interne e si esercita con adeguate simulazioni.

## **4. Le misure di attuazione della Convenzione in Italia**

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – designato quale Autorità Nazionale per l'attuazione della Convenzione ai sensi della legge 18 novembre 1995, n. 496, come modificata dalla legge 4 aprile 1997, n. 93 – si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti, della collaborazione del Ministero dell'Interno, del Ministero della Difesa, del Ministero dello Sviluppo Economico e può chiedere la collaborazione di altri Ministeri per gli adempimenti di rispettiva competenza. Con il DPR 16 luglio 1997, n. 289 è stato approvato il relativo Regolamento di attuazione. Tale Regolamento istituisce la struttura dell'Autorità Nazionale presso un Ufficio dirigenziale nell'ambito della Direzione Affari Politici del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, definisce gli adempimenti di competenza degli altri Ministeri ed in particolare dei Ministeri dell'Interno, della Difesa e dello Sviluppo Economico ed indica le procedure per concedere le autorizzazioni alle esportazioni ed alle attività sul territorio nazionale sottoposte agli obblighi della Convenzione.

Si evidenzia che in data 19 novembre 2019 è stato approvato in via definitiva dalla Camera il disegno di legge di conversione del decreto-legge 104/2019, che trasferisce al MAECI le funzioni (con le relative risorse umane e strumentali) esercitate dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) in materia di politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese.

In tale contesto, sono trasferite dal MISE al MAECI le competenze sulle autorizzazioni per le esportazioni di materiali che rientrano nella Convenzione sulla Proibizione delle Armi Chimiche (oltre che quelle per le esportazioni di materiali a duplice uso), fermo restando invariate le competenze del MISE nella raccolta e conservazione dei dati dalle industrie.

#### **a. L'Autorità Nazionale**

##### **1) Norme istitutive e compiti**

Per l'adempimento dei compiti spettanti all'Autorità Nazionale, con legge 5 aprile 1997 n. 93 è stato istituito presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale un Ufficio di livello dirigenziale. L'Ufficio presso il quale è incardinata l'Autorità Nazionale è attualmente l'Ufficio V della Direzione per gli Affari Politici e di Sicurezza. Il successivo Regolamento di cui al DPR 16 luglio 1997, n. 289 ne definisce compiti e struttura organizzativa (cfr. Allegato E).

##### **2) Attività di rilievo dell'Autorità Nazionale nel 2020**



Nel 2020 l'Ufficio ha continuato ad assicurare le misure di attuazione nazionale, tra cui la presentazione all'OPAC delle dichiarazioni periodiche sulla produzione delle industrie chimiche nazionali e sull'attività degli impianti militari sottoposti agli obblighi della Convenzione. L'Ufficio ha inoltre partecipato alle attività ispettive dell'OPAC presso le infrastrutture militari e le industrie chimiche.

- **Dichiarazioni annuali**

L'Autorità Nazionale nel 2020 ha inviato regolarmente al Segretariato Tecnico tutte le dichiarazioni periodiche previste dalla Convenzione, sia per l'attività di 168 industrie chimiche sottoposte all'obbligo di dichiarazione, sia per quanto riguarda la distruzione delle vecchie armi chimiche esistenti. A quest'ultima attività è deputato il Centro Tecnico Logistico Interforze NBC di Civitavecchia (CeTLI-NBC), unico impianto nazionale abilitato al recupero, immagazzinaggio e distruzione delle armi chimiche in adempimento ai compiti di cui all'Articolo 7 del DPR 16 luglio 1997, n. 289. In particolare, le armi il cui rinvenimento viene comunicato al personale del Ministero dell'Interno sono distrutte presso il CeTLI-NBC (qualora trasportabili dal sito del rinvenimento) sotto la supervisione di personale del Ministero della Difesa.

In relazione alle attività del CeTLI-NBC, l'Autorità Nazionale ha ricevuto ed inoltrato al Segretariato Tecnico le dichiarazioni:

- *consuntive* annuali per l'attività dell'impianto svolta nel 2019;
- *preventive* per le attività che saranno svolte nel 2021.

Per quanto riguarda le industrie chimiche, l'Autorità Nazionale ha raccolto ed inoltrato al Segretariato Tecnico:

- le dichiarazioni *consuntive* annuali per le attività svolte nel 2019 (aggiornate, come prescritto, entro la scadenza del 31 marzo 2020) dalle sopra citate 168 industrie chimiche nazionali (33 impianti di Tabella 2, 2 impianti di Tabella 3 e 133 impianti della chimica organica DOC/PSF sottoposti agli obblighi della Convenzione), con l'indicazione delle quantità prodotte, lavorate, importate ed esportate di ciascun prodotto;
- le dichiarazioni *preventive* di tutte le attività che saranno effettuate nel corso del 2021 dalle industrie chimiche nazionali sottoposte agli obblighi della Convenzione.

Le dichiarazioni nazionali vengono elaborate dall'Autorità Nazionale sulla base degli elementi forniti dal Ministero della Difesa e dalle industrie (tramite il Ministero dello Sviluppo Economico) e vengono presentate al Segretariato Tecnico dell'OPAC in formato elettronico, per mezzo di un apposito sistema unificato attivo a partire dal 2010, l'EDNA (*Electronic Declaration National Authorities*).

- **Attività ispettive dell'OPAC in Italia**

Dal 21 al 23 settembre 2020 l'OPAC ha effettuato in Italia un'ispezione al CeTLI-NBC di Civitavecchia, volta a controllare lo stato di avanzamento del programma di distruzione delle vecchie armi chimiche, e 3 ispezioni alle industrie chimiche e farmaceutiche nazionali. Di conseguenza, nonostante le limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria, l'Autorità Nazionale è stata impegnata in attività operative su tutto il territorio nazionale nel corso dell'anno.

- *Ispezioni alle infrastrutture militari*

Dopo l'entrata in vigore della Convenzione, l'impianto di Civitavecchia ha iniziato a distruggere le vecchie armi chimiche rinvenute sul territorio nazionale, risalenti soprattutto al periodo antecedente il 1946, secondo quanto previsto dalla Convenzione. Il Centro è stato regolarmente sottoposto ad ispezioni dell'OPAC, generalmente con cadenza annuale.

Nel settembre 2020 l'OPAC ha effettuato un'ispezione all'impianto di Civitavecchia, accertando che le attività condotte dal Centro rispecchiavano puntualmente le anticipazioni fornite

in sede di pianificazione. In tale occasione, gli ispettori internazionali hanno espresso un vivo apprezzamento per la collaborazione e la professionalità dimostrata dal personale del Centro.

Nel corso del 2020 l’Autorità Nazionale ha continuato ad informare regolarmente l’OPAC sull’andamento delle attività di distruzione, nonché sui ritrovamenti di piccole quantità di vecchie armi chimiche sul territorio nazionale. Questi ultimi comportano frequenti interventi da parte di personale del Ministero dell’Interno e della Difesa, finalizzati alla loro rimozione e trasporto presso l’impianto di Civitavecchia per il successivo trattamento, ovvero al loro brillamento nei pressi del sito di rinvenimento, laddove risultassero non trasportabili.

Si ricorda che nel corso del 2008 il Ministero della Difesa, che fino ad allora aveva utilizzato propri fondi, ha presentato l’esigenza di risorse finanziarie supplementari finalizzate a coprire le spese di distruzione del munizionamento rinvenuto sul territorio nazionale. La concertazione interministeriale tra il Ministero della Difesa, il Ministero dell’Interno e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazioni Internazionale per il reperimento delle risorse finanziarie richieste si è concretizzata nella legge 23 luglio 2009 n. 99, articolo 57, che autorizza la spesa – a decorrere dall’anno 2009 e fino al 2023 – di 1.200.000 Euro annui per la distruzione delle armi chimiche, in attuazione della Convenzione.

L’Italia aveva in giacenza a fine 2020 presso il Ce.T.L.I. di Civitavecchia, designato ai sensi della Convenzione quale nostro *Chemical Weapons Destruction Facility* (CWDF), 11.301 armi chimiche prodotte prima del 1946 e rinvenute successivamente sul territorio nazionale, in conformità alla Convenzione definite *Old Chemical Weapons* (OCWs), quindi soggette ad uno specifico regime di verifica per la distruzione. Tali armi avrebbero dovuto essere eliminate, in base alla Dichiarazione Iniziale italiana e successive modifiche, entro il 2012. Sebbene con la decisione EC-67/DEC.8 del 17 febbraio 2012 il Consiglio Esecutivo abbia rimosso la data del 29 aprile 2012 quale termine ultimo obbligatorio per la distruzione di tutte le vecchie armi chimiche dichiarate dall’Italia, lo stesso Consiglio Esecutivo ha invitato l’Italia nella succitata Decisione, “a distruggere il prima possibile tutte le vecchie armi chimiche dichiarate” e : “...ha dato il benvenuto all’intenzione dell’Italia di continuare a fornire informazioni volontarie al Consiglio su base regolare sui progressi conseguiti nella distruzione di tutte le sue vecchie armi chimiche..”. In considerazione di quanto precede, l’Italia fornisce annualmente al Consiglio un Rapporto sulla situazione delle vecchie armi chimiche italiane per provare, in modo trasparente, la propria buona volontà nell’ottemperare agli obblighi della Convenzione in tempi ragionevoli.

Tuttavia, la prosecuzione dell’attività di distruzione presso il CeTLI-NBC di Civitavecchia potrà essere garantita per buona parte del materiale tuttora in giacenza solo attraverso l’adeguamento degli impianti del Centro, per cui è stata completata la progettazione preliminare. Tale adeguamento appare urgente al fine di confermare la volontà italiana di adempiere agli obblighi della Convenzione.

➤ *Ispezioni agli impianti industriali*

Le ispezioni dell’OPAC agli impianti industriali rientrano nell’attività in materia di non proliferazione e si prefiggono di verificare che nell’impianto non siano presenti e/o non vengano prodotte sostanze appartenenti alla Tabella 1 della Convenzione, destinate in modo esclusivo ad essere impiegate come armi chimiche.

Le ispezioni controllano inoltre che vi sia perfetta corrispondenza tra le dichiarazioni periodiche presentate dall’impianto e la situazione reale riscontrata, e che le sostanze chimiche di cui alle Tabelle 2 e 3 prodotte nell’impianto siano destinate esclusivamente a scopi consentiti dalla Convenzione.

L’attività ispettiva dell’OPAC nel nostro Paese si è concentrata essenzialmente su impianti di produzione, lavorazione e consumo di composti chimici di normale e diffuso impiego industriale, concludendosi sempre con esito pienamente soddisfacente, senza che emergessero violazioni della Convenzione.



Nel 2020 gli ispettori dell'OPAC, scortati dal un nucleo dell'Autorità Nazionale, hanno effettuato in Italia 3 ispezioni ai seguenti siti industriali: FACI SPA, FIS SPA, BCY POLIURETANE.

La buona riuscita delle attività ispettive OPAC è il frutto del lavoro congiunto dell'Autorità Nazionale, delle industrie ispezionate, delle Associazioni di categoria e dei Dicasteri coinvolti nell'applicazione della Convenzione in Italia. Le ispezioni si sono sempre svolte in un contesto di alta professionalità e correttezza e con la più ampia obbligatoria trasparenza e collaborazione. A causa della pandemia e delle discendenti restrizioni, l'OPAC ha sospeso le ispezioni sul territorio nazionale. L'Autorità Nazionale, d'intesa con il responsabile della branca Verifiche Industriali dell'Organizzazione, ha predisposto un protocollo di sicurezza per lo svolgimento delle attività ispettive. Tale protocollo, formulato sulla base delle linee guida fornite dal Ministero della Salute, è stato in seguito adeguato per ogni Sito Industriale selezionato per l'ispezione tenendo conto delle diverse disposizioni regionali. Inoltre, è stata proposta una lista contenente l'elenco dei Siti industriali situati nelle regioni a più basso livello di rischio epidemiologico. Anche l'ispezione al Centro Tecnico Logistico di Civitavecchia, svoltasi dal 21 al 23 settembre 2020, è avvenuta in modalità e tempistiche tali da ridurre al minimo il rischio per il personale presente.

Il concorso delle Forze di Polizia è stato fondamentale anche nel 2020 sia per dare attuazione alle procedure di ricezione degli ispettori al punto d'ingresso nel nostro Paese, sia per garantirne la sicurezza nei trasferimenti e durante le operazioni. I relativi dispositivi apprestati dalle Autorità di Pubblica Sicurezza hanno garantito la migliore riuscita delle ispezioni.

### 3) La presenza italiana nel Segretariato Tecnico

L'Italia risultava rappresentata nel 2020 da cinque funzionari in seno al Segretariato Tecnico. Al fine di aumentare la presenza italiana all'interno dell'Organizzazione, l'Autorità Nazionale provvede costantemente a diramare agli Enti e alle Associazioni interessate le notizie riguardanti le posizioni vacanti all'interno dell'Organizzazione.

### 4) Conferenze e seminari internazionali

Nel corso del 2020, a causa dell'emergenza Covid-19, l'OPAC ha organizzato la *22ma Riunione Annuale delle Autorità Nazionali* (dal 23 al 25 novembre 2020) in modalità remota. La riunione ha consentito di condividere le esperienze nazionali relative all'attuazione della Convenzione nei diversi Stati Parte dell'OPAC.

### 5) Conferenze e seminari nazionali

L'Autorità Nazionale per l'anno 2020 ha partecipato alle seguenti attività:

- Seminario informativo sull'applicazione della Convenzione e sul regime ispettivo (Roma, 30 gennaio), organizzato di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico e Unione Petrolifera.
- *Online green chemistry postgraduate summer school* 2020 dal 6 al 10 luglio 2020
- *2nd International Conference on CBRNe SICC Series* dal 10 al 12 dicembre 2020

Per il 2020 è stato ottenuto, per il tramite dell'Autorità Nazionale e nell'ambito del *Conference Support Programme* dell'OPAC, il sostegno a:

- *Online green chemistry postgraduate summer school* 2020
- *2nd International Conference on CBRNe SICC Series*

#### 6) Partecipazione nazionale ai *proficiency test* dell'OPAC

L'OPAC, per rispondere alle minacce attuali ed emergenti, nonché fornire sostegno allo sviluppo delle capacità agli Stati membri, ha avviato un progetto volto a rafforzare le proprie capacità tecnico analitiche. Tale progetto prevede la costituzione di un Centro per la Chimica e la Tecnologia e di un sistema di laboratori designati all'analisi di campioni chimici (ambientali e biomedici) raccolti dagli ispettori OPAC presso siti industriali oppure dal luogo di un sospetto uso di armi chimiche. Alla realizzazione di questo progetto (costo stimato 33,5 milioni di Euro) l'Italia ha partecipato con un contributo di 150.000 euro.

In considerazione della rilevanza dell'industria chimica e del ruolo attivo in seno a questa Organizzazione, nel 2019 l'Autorità Nazionale ha intrapreso un'azione mirata a consentire l'inserimento di strutture italiane nelle liste dei laboratori in parola che faranno capo al costituendo Centro.

Il percorso di inserimento prevede una prima fase addestrativa, presso l'OPAC, consistente nella partecipazione a riunioni ad hoc e corsi propedeutici e una seconda fase di valutazione volta ad ottenere la certificazione (*proficiency test*). I laboratori interessati a questa attività sono:

- il Laboratorio Centrale dell'Agenzia delle Dogane;
- il Laboratorio del Centro Nazionale Antidoping;
- il laboratorio della Facoltà di chimica analitica di Bologna *Ciamician*;
- il Laboratorio di Tossicologia Forense dell'Università Statale di Milano.

Nel corso del 2020 il Laboratorio Centrale dell'Agenzia delle Dogane ha partecipato ad un secondo test preparatorio denominato *The CWC chemical analysis competency testing*, i cui risultati devono ancora essere comunicati.

#### 7) Risorse finanziarie per l'attuazione della Convenzione

L'Italia nel 2020 ha versato all'OPAC 2.239.087 Euro a titolo di contributo ordinario obbligatorio. Il nostro Paese è risultato il settimo contribuente al bilancio obbligatorio, con una quota pari al 3,307%.

#### **b. Il Comitato Consultivo**

Istituito con legge 4 aprile 1997 n. 93, il Comitato Consultivo è stabilito con Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ed è composto da rappresentanti degli altri Ministeri e delle Associazioni di categoria interessati alle misure di attuazione della Convenzione.

Il Comitato si riunisce presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, sotto la presidenza del Capo dell'Autorità Nazionale. Il Comitato prende in esame i temi trattati a livello internazionale, con particolare riferimento alla Conferenza degli Stati Parte e alle riunioni del Consiglio Esecutivo dell'OPAC, nonché le questioni industriali. Sono inoltre presi in esame gli esiti delle ispezioni OPAC in Italia e il lavoro dello *Scientific Advisory Board* (SAB).

#### 73° Comitato Consultivo

Nel corso del 2020, il Comitato Consultivo si è riunito in data 29 ottobre. Nel corso dei lavori il Presidente del Comitato ha relazionato in merito agli aggiornamenti sugli sviluppi in sede OPAC e sull'attuazione della Convenzione a livello nazionale. In particolare sono stati trattati i seguenti temi:

- esiti delle attività di ispezione nazionale;
- attività di demilitarizzazione delle *old chemical weapons* (OCW);
- partecipazione nazionale ai *Proficiency Test* OPAC;
- svolgimento in Italia di corsi OPAC di Assistenza e Protezione da eventi chimici.

### **c. Assistenza e protezione**

In questo contesto, l'Italia ha previsto di fornire volontariamente all'OPAC, nei casi di emergenza, alcuni esperti qualificati e materiali del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Interno. Tale contributo è fondamentale nel fornire assistenza ad uno Stato Parte nel caso di incidente grave in un impianto chimico industriale o di un attacco terroristico condotto con armi chimiche. Nel 2020 è stato fornito all'OPAC l'aggiornamento degli *asset* in questione, che includono team di intervento composto da esperti in rilevamento ed analisi di composti chimici e loro decontaminazione, kit per venti operatori completi di maschere, stivali, guanti e tute protettive, cento antidoti, cinque kit di decontaminazione individuale e cinque kit di decontaminazione per apparecchiature. A seguito del completamento dei corsi di assistenza e protezione svolti presso i centri di training italiani, la citata offerta è stata integrata con tre centri di formazione (il Policlinico Agostino Gemelli, la Scuola di Formazione Operativa dei Vigili del Fuoco di Montelibretti e l'Istituto Superiore Antincendi di Roma). Vista l'esperienza acquisita durante il corso di assistenza e protezione per medici ed infermieri svoltosi nel novembre 2019 presso il Policlinico Gemelli e le sopravvenute esigenze per lo svolgimento di ispezioni sul territorio nazionale volti a verificare rischi di proliferazione non controllata di sostanze tossico venefiche, l'Unità Tecnico Operativa di questa Autorità Nazionale ha condotto:

- a) studio, progettazione e avvio di un percorso di formazione specialistica in collaborazione con la Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina, Dipartimento di medicina molecolare espressamente rivolto al personale medico e paramedico. L'attività, avente lo scopo di formare operatori sanitari *multitask*, capaci di trattare e stabilizzare in area critica un elevato numero di soggetti venuti a contatto con sostanze CBRNe (Chimiche, Biologiche, Radioattive, Nucleari anche a seguito di esplosioni) e/o politraumatizzati a seguito di disastri naturali, epidemie o atti terroristici, si è concretizzato nell'avvio dell'omonimo master di primo livello (30926) curato dal predetto dipartimento ed inserito nell'anno accademico 2020/2021.
- b) studio, progettazione e avvio di un percorso di formazione specialistica dedicato al personale delle FF.PP. e delle FF.AA. operante nel settore delle investigazioni e dell'intelligence tecnica connesse alla contro proliferazione delle armi chimiche e alle altre possibili forme di minaccia Batteriologica, Radiologica, Nucleare. L'attività si prefigge l'espresso scopo di affinare ed integrare le capacità di individuazione, documentazione, raccolta e conservazione di campioni in ambiente contaminato, attualmente possedute dagli assetti nazionali, al fine di garantirne la massima utilizzabilità quale fonte di prova in sede giurisdizionale, anche di natura internazionale. Il progetto, in fase avanzata di definizione, si è concretizzato in una prima collaborazione intercorsa con la Scuola Interforze per la difesa NBC ed il 7° Reggimento Difesa CBRN "Cremona", finalizzata con l'esecuzione di una prima attività didattica inserita nell'ambito del CBRN MERT (*Multirole Exploitation and Reconnaissance Team*) *pilot course*, denominata provvisoriamente *support to forensic operation*.

## 5. Le questioni aperte in ambito OPAC

Nonostante l'adesione quasi universale alla Convenzione, permangono criticità nell'attuazione della medesima in alcuni Stati Parte. Taluni Paesi che hanno ratificato la Convenzione non hanno, infatti, ancora adottato una legislazione che disciplini tutti gli aspetti relativi alla sua attuazione, in particolare quelli previsti dall'Articolo VII per sanzionare eventuali violazioni e per istituire un'Autorità Nazionale quale punto di riferimento nei rapporti con l'Organizzazione. Per assistere tali Paesi nel predisporre un'adeguata legislazione, esistono specifici programmi gestiti dal Segretariato Tecnico in collaborazione con vari Stati Parte.

Altra questione di rilievo di cui l'OPAC dovrà continuare ad occuparsi è quella relativa all'import/export di sostanze chimiche, nell'ottica di ridurre il numero di discrepanze relative ai dati commerciali. A tal riguardo, proseguono gli sforzi del Segretariato Tecnico che, anche nel 2020, ha continuato a sensibilizzare gli Stati Parte.

Sul piano regionale, la questione siriana continuerà ad essere oggetto di trattazione sotto il profilo sia dell'approfondimento e verifica della correttezza della Dichiarazione Iniziale di Damasco sul proprio arsenale chimico sia dell'investigazione sull'uso di sostanze tossiche ed armi chimiche nel Paese.

## 6. Attività nazionali di rilievo nel 2021

In sintesi, le principali attività che impegneranno l'Autorità Nazionale anche nel 2021 saranno:

- accogliere le ispezioni dell'OPAC a impianti civili e militari;
- contribuire a definire posizioni comuni in seno all'Unione Europea in vista delle riunioni degli organi decisionali dell'OPAC, in particolare la Conferenza degli Stati Parte;
- fornire sostegno all'Ambasciata all'Aja nei rapporti con l'OPAC;
- continuare ad elaborare di concerto con MISE e associazioni nazionali di categoria, la posizione italiana nell'*Industry Cluster*;
- partecipare ad esercitazioni e seminari internazionali sulle misure di attuazione della Convenzione;
- proseguire, di concerto con MISE e associazioni di categoria, l'azione di informazione dell'industria nazionale in relazione agli obblighi previsti dalla Convenzione;
- promuovere i programmi di tirocinio in favore di candidati aderenti all'*Associate Programme* presso le industrie chimiche nazionali;
- monitorare la distruzione delle vecchie armi chimiche ancora giacenti;
- assicurare l'adeguamento nazionale all'integrazione della Tabella 1 allegata alla Convenzione.
- Continuare con il progetto di partecipazione ai *proficiency test* dell'OPAC;
- Organizzare corsi di assistenza e protezione;
- Supportare il Segretariato Tecnico dell'OPAC nelle attività addestrative degli ispettori.

## 7. Conclusioni

La Convenzione costituisce uno dei pilastri fondamentali del disarmo e della non proliferazione delle armi di distruzione di massa. Nei suoi primi 20 anni di attività l'OPAC ha lavorato con successo all'eliminazione degli arsenali chimici e alla prevenzione dello sviluppo e dell'impiego di nuove armi chimiche. L'impegno degli Stati Parte dell'OPAC e il valore dell'azione dell'Organizzazione rimangono cruciali in vista della completa distruzione degli arsenali esistenti, prevista entro il 2023.

L'OPAC rimane un interlocutore fondamentale per le questioni di disarmo e non proliferazione chimica: ciò è dimostrato dalla stretta collaborazione con l'ONU, concretizzatasi per esempio, a partire dal 2013, nell'intervento in Siria.

I casi di utilizzo di armi chimiche nel 2018 e nel 2020 pongono, peraltro, una diretta sfida al regime di non proliferazione chimica e confermano la necessità di riaffermare con forza il tabù dell'uso di tali armi di distruzione di massa.

A livello nazionale permane la necessità di distruggere, nel più breve tempo possibile, le vecchie armi chimiche ancora esistenti, assicurando il necessario ammodernamento degli impianti nazionali deputati a trattarle.

L'Italia ha continuato, anche nel 2020, ad essere un'interprete fedele e convinta dello spirito e della lettera delle disposizioni della Convenzione. Le verifiche finora condotte dall'OPAC hanno confermato l'assoluto rispetto degli impegni assunti dal nostro Paese con la ratifica della Convenzione e il sistema di controllo nazionale si è rivelato in grado di garantire efficacemente il rispetto degli obblighi internazionali.

A testimonianza dell'impegno nazionale ed internazionale di tutte le Amministrazioni coinvolte nelle misure di attuazione della Convenzione, valgono gli attestati di stima rivolti dai vertici dell'OPAC.

## **ALLEGATI**

**A: La Convenzione sulla Proibizione delle armi chimiche. Sintesi**

**B: Stati Parte**

**C: Stati Firmatari**

**D: Stati non firmatari**

**E: Compiti e struttura dell’Autorità Nazionale**

**F: Il Segretariato Tecnico dell’OPAC**

**ALLEGATO A****La Convenzione sulla Proibizione delle armi chimiche. Sintesi.**

La Convenzione si articola in un Preambolo, 24 Articoli e tre Annessi: il primo sui Prodotti Chimici, il secondo sulle Verifiche ed il terzo sulla Protezione della Riservatezza.

**Il Preambolo** richiama i principi, gli obiettivi e gli obblighi già assunti dalla Comunità internazionale ai sensi del Protocollo di Ginevra del 1925 relativamente al divieto dell'uso di gas asfissianti e stabilisce che i progressi compiuti nel campo della chimica dovrebbero essere sfruttati esclusivamente a scopi pacifici. Obiettivo della Convenzione è dunque favorire il disarmo chimico sotto un rigido controllo internazionale, escludendo completamente la possibilità che vengano impiegate armi chimiche.

**L'Articolo I** stabilisce gli obblighi generali a carico degli Stati Parte. La norma proibisce l'utilizzo di armi chimiche o lo svolgimento di preparativi militari per il loro impiego. Lo Stato Parte non potrà in nessun caso sviluppare, produrre, acquisire, accumulare, conservare armi chimiche o trasferirle, direttamente o indirettamente. Lo Stato Parte non potrà promuovere né incoraggiare alcuna attività - perpetrata da individui, gruppi o altri Stati Parte - proibita dalla Convenzione. In base all'Articolo I, lo Stato Parte deve distruggere tutte le armi chimiche in suo possesso e smantellare tutti gli impianti di produzione esistenti sul suo territorio, nonché tutte le armi chimiche che ha abbandonato nel territorio di un altro Stato Parte. L'Articolo proibisce infine anche l'impiego dei gas lacrimogeni, se impiegati come metodo di guerra.

**L'Articolo II** definisce il significato e i criteri impiegati nell'attuazione della Convenzione.

**L'Articolo III** impone agli Stati Parte di presentare all'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche (OPAC) dichiarazioni iniziali entro 30 giorni dall'entrata in vigore del Trattato (o dall'adesione per il singolo Stato Parte). Lo Stato Parte deve dichiarare il possesso di armi chimiche, di impianti per la loro produzione e per la loro distruzione. Deve inoltre dichiarare ogni altro impianto destinato allo sviluppo di armi chimiche (come i laboratori) e il possesso di gas lacrimogeni che intende utilizzare per il controllo dei disordini. Le dichiarazioni devono indicare in dettaglio se uno Stato Parte possiede vecchie armi chimiche sul proprio territorio, se ha abbandonato armi chimiche nel territorio di un altro Stato Parte o se sono presenti sul proprio territorio armi chimiche abbandonate da altri Stati Parte. Infine, lo Stato Parte deve dichiarare anche armi chimiche sepolte dopo il 1 gennaio 1977 oppure affondate in mare dopo il 1 gennaio 1985.

**Gli Articoli IV e V** indicano le modalità di distruzione delle armi chimiche e degli impianti di produzione, istituiscono l'obbligo di presentare piani per la loro distruzione e l'obbligo di presentare annualmente dichiarazioni sui progressi delle attività di distruzione. Per gli impianti di produzione, lo Stato Parte può chiedere, in casi eccezionali, di convertire l'impianto per scopi pacifici, non proibiti dalla Convenzione. La distruzione/conversione deve essere completata entro 10 anni. La Convenzione consente la possibilità di estendere una sola volta e fino al 2012 il termine del programma di distruzione (*Successivamente, la Conferenza degli Stati Parte ha esteso tale limite al 2023 per consentire il completamento delle operazioni di demilitarizzazione*).

**L'Articolo VI** indica le attività industriali non proibite dalla Convenzione, ma sottoposte comunque al regime di verifica per assicurare la non proliferazione. Gli Stati Parte devono assicurarsi che i prodotti chimici tossici ed i loro precursori siano sviluppati, prodotti, trasferiti o utilizzati esclusivamente per scopi pacifici. Gli impianti che svolgono tali attività sono sottoposti al regime di verifica dell'OPAC.

**L'Articolo VII** indica gli obblighi di uno Stato Parte nel dare attuazione alla Convenzione, prevedendo in particolare lo sviluppo di una legislazione nazionale di attuazione che criminalizzi le violazioni. Lo Stato Parte è inoltre tenuto ad informare l'OPAC delle misure adottate in attuazione della Convenzione. L'Articolo chiede inoltre allo Stato Parte di istituire un'Autorità Nazionale di collegamento con l'OPAC e con gli altri Stati Parte.

**L'Articolo VIII** stabilisce la struttura dell'OPAC, con sede a L'Aja, in Olanda. L'Organizzazione comprende tre organi principali: la Conferenza degli Stati Parte, il Consiglio Esecutivo ed il Segretariato Tecnico, retto da un Direttore Generale.

**L'Articolo IX** indica le procedure per la richiesta di consultazioni e chiarimenti in caso di presunte violazioni della Convenzione in uno Stato Parte. Sono inoltre indicate le procedure con cui qualsiasi Stato Parte può richiedere all'OPAC di condurre un'ispezione su sfida nel territorio di un altro Stato Parte.

**L'Articolo X** tratta dell'assistenza e della protezione di cui uno Stato Parte può beneficiare da parte degli altri Stati Parte qualora subisca la minaccia o l'uso di armi chimiche. A tale scopo ciascuno Stato Parte si impegna a fornire annualmente al Segretariato Tecnico dell'OPAC le informazioni sul proprio programma di assistenza.

**L'Articolo XI** indica le possibili forme di cooperazione internazionale volte a favorire lo sviluppo economico e tecnologico in ambito chimico. Esso promuove la ricerca, lo scambio di informazioni e il libero commercio di prodotti chimici per scopi pacifici e non proibiti dalla Convenzione.

**L'Articolo XII** tratta delle misure per assicurare l'applicazione della Convenzione, ivi incluse eventuali sanzioni. In casi di particolare gravità, l'OPAC può sottoporre la questione all'Assemblea Generale e al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

**Gli Articoli da XIII a XXIV** sono dedicati alle relazioni con altri trattati internazionali, alla risoluzione delle controversie, alle procedure per emendare la Convenzione, alla durata, al recesso, all'apposizione di riserve, all'entrata in vigore, ecc.


**I tre Annessi** indicano:

- i prodotti chimici sottoposti al regime delle verifiche;
- le procedure da seguire durante le ispezioni;
- le garanzie per la protezione della riservatezza.



**ALLEGATO B**

**STATI PARTE DELLA CONVENZIONE  
SULLA PROIBIZIONE DELLE ARMI CHIMICHE  
AL 16 GIUGNO 2018\* (193)**



**Africa**

- |                                  |               |                       |
|----------------------------------|---------------|-----------------------|
| Algeria                          | Ethiopia      | Niger                 |
| Angola                           | Gabon         | Nigeria               |
| Benin                            | Gambia (the)  | Rwanda                |
| Botswana                         | Ghana         | São Tomé and Príncipe |
| Burkina Faso                     | Guinea        | Senegal               |
| Burundi                          | Guinea-Bissau | Seychelles            |
| Cabo Verde                       | Kenya         | Sierra Leone          |
| Cameroon                         | Lesotho       | Somalia               |
| Central African Republic         | Liberia       | South Africa          |
| Chad                             | Libya         | Sudan                 |
| Comoros                          | Madagascar    | Tanzania              |
| Congo                            | Malawi        | Togo                  |
| Côte d'Ivoire                    | Mali          | Tunisia               |
| Democratic Republic of the Congo | Mauritania    | Uganda                |
| Djibouti                         | Mauritius     | Zambia                |
| Equatorial Guinea                | Morocco       | Zimbabwe              |
| Eritrea                          | Mozambique    |                       |
| Eswatini                         | Namibia       |                       |

**Asia**

- |                            |  |                      |
|----------------------------|--|----------------------|
| Afghanistan                | Kyrgyzstan                             | Qatar                |
| Bahrain                    | Lao People's Democratic Republic (the) | Republic of Korea    |
| Bangladesh                 | Lebanon                                | Samoa                |
| Bhutan                     | Malaysia                               | Saudi Arabia         |
| Brunei Darussalam          | Maldives                               | Singapore            |
| Cambodia                   | Marshall Islands                       | Solomon Islands      |
| China                      | Micronesia (Federated States of)       | Sri Lanka            |
| Cook Islands               | Mongolia                               | Syria                |
| Cyprus                     | Myanmar                                | Tajikistan           |
| Fiji                       | Nauru                                  | Thailand             |
| India                      | Nepal                                  | Timor-Leste          |
| Indonesia                  | Niue                                   | Tonga                |
| Iran (Islamic Republic of) | Oman                                   | Turkmenistan         |
| Iraq                       | Pakistan                               | Tuvalu               |
| Japan                      | Palau                                  | United Arab Emirates |
| Jordan                     | Palestine                              | Uzbekistan           |
| Kazakhstan                 | Papua New Guinea                       | Vanuatu              |
| Kiribati                   | Philippines                            | Viet Nam             |
| Kuwait                     |  | Yemen                |



Fonte: <https://www.opcw.org/about-us/member-states>

\* Data di ultima adesione in ordine cronologico

**ALLEGATO C****STATI CHE HANNO FIRMATO MA NON RATIFICATO  
LA CONVENZIONE AL 16 GIUGNO 2018\* 1 Stato**

<b>N°</b>	<b>Stato</b>	<b>Data della Firma</b>
01	<b>Israele</b>	13/01/1993

\* Data di ultima adesione in ordine cronologico

**ALLEGATO D****STATI CHE NON HANNO FIRMATO  
O RATIFICATO LA CONVENZIONE AL 16 GIUGNO 2018\*: 3 Stati**

<b>N°</b>	<b>Stato</b>
01	<b>Corea del Nord</b>
02	<b>Egitto</b>
03	<b>Sud Sudan</b>

\* Data di ultima adesione in ordine cronologico

**ALLEGATO E****COMPITI PRINCIPALI E STRUTTURA DELL'UFFICIO V  
IN QUANTO AUTORITÀ NAZIONALE PER L'ATTUAZIONE DELLA  
CONVENZIONE**a) Compiti

L'Ufficio dell'Autorità Nazionale, istituito con legge n. 93 del 4 aprile 1997 presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ha il compito di:

- assistere alle attività di verifica condotte in Italia dagli ispettori internazionali;
- assistere le industrie nazionali nel dare attuazione alla Convenzione, anche mediante attività informativa di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico;
- vigilare sull'applicazione della legislazione nazionale, prestando assistenza nel chiarire le norme della Convenzione e la normativa interna di attuazione;
- raccordarsi con le Autorità Nazionali degli altri Stati Parte;
- predisporre note tecniche di chiarimento delle norme della Convenzione;
- ricevere, controllare e trasmettere all'OPAC le dichiarazioni sulle attività svolte dalle industrie chimiche e farmaceutiche nazionali tenute a dare attuazione della Convenzione e raccolte dal Ministero dello Sviluppo Economico;
- ricevere, controllare e trasmettere all'OPAC i dati forniti dal Ministero della Difesa sulle attività connesse alla distruzione delle vecchie armi chimiche presenti nel CeTLI-NBC di Civitavecchia e rinvenute periodicamente sul territorio nazionale dal Ministero dell'Interno;
- predisporre la Relazione Annuale al Parlamento;
- svolgere attività di Polizia Giudiziaria per il controllo degli adempimenti previsti dalla legge di ratifica della Convenzione;
- partecipare alle attività internazionali previste dalla struttura organizzativa dell'OPAC;
- organizzare seminari divulgativi e di approfondimento nazionali ed internazionali;
- promuovere e coordinare le attività delle altre Amministrazioni competenti.

b) Struttura organizzativa

Per lo svolgimento delle attività indicate alla lettera a), che richiedono in genere un'elevata competenza specifica nel settore delle armi chimiche e degli impianti chimici, la legge 4 aprile 1997, n. 93 all'articolo 6 comma 4 autorizza il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ad avvalersi, oltre che di proprio personale e di personale di altri Ministeri interessati in posizione di comando, di esperti esterni, entro un limite massimo di 15 unità, a cui conferire incarichi a tempo determinato per sopperire ad esigenze che richiedono oggettive professionalità non reperibili nell'ambito dell'Amministrazione.


L'Ufficio dell'Autorità Nazionale per l'attuazione della Convenzione, costituito il 6 settembre 1997, è inserito nella Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza e precisamente nell'Ufficio V, competente per tutte le questioni relative a disarmo, controllo degli armamenti, non proliferazione nucleare, chimica e batteriologica.

Al 31 dicembre 2020, il personale dell'Autorità Nazionale impiegato nelle attività di attuazione della Convenzione comprendeva 6 unità, di cui 3 funzionari diplomatici e 3 Ufficiali della Difesa. In occasione delle ispezioni sul territorio nazionale, concorre alle attività di Ufficio anche 1 Sottufficiale dell'Arma in qualità di Ufficiale di Polizia Giudiziaria.

Per quanto riguarda l'ubicazione, nel 2020 tutto il personale dell'Autorità Nazionale è stato ospitato nei locali dell'Ufficio V della Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Gli archivi

contenenti le pratiche di non corrente trattazione sono invece ubicati presso i locali della Caserma dei Carabinieri "La Bulgarella" di Viale Pinturicchio n. 23 di proprietà del Demanio e ceduti in uso al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

**ALLEGATO F**



**Organisation of the OPCW  
Technical Secretariat**



\*181310137210\*